

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 4, comma 14  
e dell'art. 3 comma 7**

**dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.**

**Mozione per la modifica della durata in carica dei delegati congressuali e  
istituzione del divieto di sessioni straordinarie con Congresso convocato.**

La norma statutaria contenuta nell'art. 4 comma 14 è una norma che lascia perplessi in ragione delle tempistiche previste per i lavori preparatori e per la presentazione e sottoscrizione delle mozioni.

Vigente lo statuto precedente, le mozioni venivano sottoscritte e presentate durante l'assise congressuale, di talché appariva normale l'individuazione dell'entrata in carica dei delegati all'apertura dei lavori del Congresso.

Ma oggi i lavori preparatori delle mozioni, la presentazione delle stesse e la successiva adesione sono operazioni che intervengono prima dell'apertura effettiva della tre giorni congressuale.

Pertanto, la dizione "apertura dei lavori", ove interpretata letteralmente, porterebbe al paradosso di veder preparate, presentate e appoggiate mozioni dai delegati del precedente Congresso, con i delegati eletti che sarebbero ridotti a meri votanti delle stesse.

Poiché tale interpretazione è evidentemente irrazionale, deve intendersi "apertura dei lavori" quale il momento in cui i nuovi delegati vengono eletti o, al più, considerare contemporaneamente eletti sia i delegati del Congresso precedente (per eventuali sessioni straordinarie) che quelli del Congresso successivo (per la preparazione, presentazione e sottoscrizione delle mozioni).

Al fine di evitare, comunque, problematiche interpretative, si ritiene preferibile individuare il momento di entrata in carica dei delegati con la convocazione del successivo congresso e contemporaneamente emendare l'art. 3 comma 7, specificando che non sarà possibile indire sessioni straordinarie del Congresso tra la convocazione dello stesso e la chiusura dei lavori dell'assise, facendo così venir meno la necessità di ultrattività dei delegati del precedente congresso.

Pare opportuno anche modificare il periodo di durata in carica in ottemperanza alla durata effettiva del Congresso, sostituendo la parola "triennio" con "periodo", essendo il Congresso convocato "almeno ogni tre anni".

\*\*\*

Si propone la modifica del comma 14 dell'art. 4 e del comma 7 dell'art. 3 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p><b>Art. 4 (Delegati al Congresso)</b></p> <p>14. I Delegati rimangono in carica sino all'apertura dei lavori del successivo Congresso.</p>	<p><b>Art. 4 (Delegati al Congresso)</b></p> <p>14. I Delegati rimangono in carica sino <b>alla convocazione del successivo Congresso.</b></p>
<p><b>Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)</b></p> <p>7. Nel corso del triennio di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute.</p>	<p><b>Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)</b></p> <p>7. Nel corso del <b>periodo</b> di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute.</p> <p><b>Tali sessioni non potranno essere indette nel periodo intercorrente tra la convocazione del Congresso ordinario e la chiusura dei lavori dello stesso.</b></p>

*(Firmato Digitalmente)*

Avv. Edoardo Ferraro